



**BPM**ASSICURAZIONI

*per te ci siamo noi*

# Polizza Rischi Casa

Contratto di assicurazione Multirischi di tipo collettivo  
Fascicolo Informativo ed. 12/2017  
Collettiva n° 10000000188

**Prima della sottoscrizione  
leggere attentamente  
la nota informativa.**

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota  
informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di  
Assicurazione DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL' ADERENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA O, DOVE  
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

**BPM**ASSICURAZIONI S.p.A.  
Gruppo assicurativo BPMVITA



# Nota Informativa Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

(Redatta ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010)

## POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA n° 10000000188

Copertura assicurativa su fabbricati per i rischi Incendio, Altri Danni a Beni e Responsabilità Civile Terzi stipulata dalla BANCA POPOLARE DI MILANO per conto dei clienti mutuatari, con adeguamento annuale del valore della somma assicurata e del premio

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.*

*Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

*La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:*

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita anche la "Società"), società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012 e ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 - 20121 Milano, Italia.

Telefono (+39) 02 72235.081 - Fax (+39) 02 72235.080 - Sito internet [www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it) - Indirizzo di posta elettronica [info@bpmassicurazioni.it](mailto:info@bpmassicurazioni.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all'esercizio 2016, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 23.047.113 di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 295.966.

Si rammenta che a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Solvency (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 2015/35/UE che reca previsioni di dettaglio sul nuovo regime, di recente modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467), la Società ha calcolato i nuovi ratio patrimoniali conformemente alla disciplina di settore. In particolare il Solvency Capital Requirement ratio è pari al 190,02%, mentre il Minimum Capital Requirement Ratio è pari al 760,10%.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) deve riflettere e misurare il livello di capitale che consente all'impresa di assicurazione di assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. Rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa di

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Rischi Casa

Nota Informativa - Pagina 1 di 6

assicurazione per garantire che la stessa sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti (e a quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi) su un dato orizzonte temporale con un predefinito livello di confidenza.

Il Minimum Capital Requirement (MCR) rappresenta il livello di capitale minimo al di sotto del quale l'operatività di un'impresa assicurativa presenta un rischio inaccettabile per gli assicurati, tale da rendere necessari interventi di Vigilanza più gravi.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### → AVVERTENZA

La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del mutuo.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La presente Nota Informativa si riferisce ad un contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Banca ha stipulato con la Società; non è necessario, pertanto, la sua sottoscrizione al fine di ottenere il mutuo alle condizioni proposte.

Le garanzie sono: Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato, Incendio, Azione del fulmine, Esplosione, Scoppio, Caduta aeromobili, Fumi gas e vapori, Bang sonico, Urto di veicoli, Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, forza del vento, gelo, Caduta di ascensori e montacarichi, Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio organizzato, Guasti ai serramenti a seguito di furto o tentato furto, Fenomeno elettrico, Acqua condotta, Spese di ricerca e riparazione, Implosione, Spese di demolizione e sgombero, Sovraccarico neve, Inondazioni alluvioni e allagamenti.

### → AVVERTENZA

La garanzia prevede ipotesi al ricorrere delle quali la copertura assicurativa non opera, opera con limitazioni o è sospesa. A tale riguardo, si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulle seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione: ART. 1 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E CONDIZIONI PER L'ADESIONE, ART. 4 - ESCLUSIONI, ART. 10 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, ART. 12 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE, ART. 18 - OGGETTO DELLA GARANZIA, ART. 22 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, ART. 23 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI, ART. 26 - PRESENZA DI PIÙ COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

### → AVVERTENZA

Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché franchigie o scoperti che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tale riguardo, si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulle seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione: ART. 19 - SOMMA ASSICURATA, ART. 20 - LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE, ART. 25 - MASSIMALI DI GARANZIA

#### ESEMPIO DI LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO

Valore beni assicurati € 1.000.000, danno accertato da allagamento € 800.000; limite massimo dell'indennizzo liquidabile € 700.000 pari al 70% del valore del fabbricato colpito da sinistro.

#### ESEMPIO DI FRANCHIGIA

Danno ai beni assicurati dovuto ad evento atmosferico € 3.000, franchigia fissa pari a € 260, indennizzo corrisposto € 2.740.

#### ESEMPIO DI SCOPERTO

Danno ai beni assicurati € 3.000, scoperto pari al 10% del danno liquidato; indennizzo corrisposto € 2.700.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

##### → AVVERTENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, ART. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

##### → AVVERTENZA

Le Condizioni di Assicurazione non prevedono cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società nel caso di aggravamento del rischio così come disciplinato all'ART. 10 - **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO** e all'ART. 11 - **DIMINUZIONE DEL RISCHIO** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 6. Premi

Il premio per ciascun fabbricato assicurato è calcolato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, ART. 5 - **CALCOLO DEL PREMIO**. Il premio è frazionato in base alla rateazione del mutuo in essere presso la Banca e **dovrà essere corrisposto, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del mutuo, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima o a mezzo addebito diretto SEPA (SDD)**. La Banca provvede a trasmettere il premio alla Società con le modalità concordate nell'ambito degli specifici accordi.

##### 6.1 Costi gravanti sul premio

Il Contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell'Assicurato:

**Spese di emissione:** il presente Contratto non è gravato da alcuna spesa di emissione.

**Costo percentuale:** il costo trattenuto dalla Società a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di assicurazione, già incluso nel tasso di premio, è pari alla seguente percentuale:

Costo %
35%

Il costo è calcolato sul premio versato al netto delle imposte.

Nella seguente tabella viene riportata la quota parte percepita dalla Banca:

Quota parte retrocessa alla Banca
71,43%

A titolo esemplificativo per un premio imponibile di € 100, i costi trattenuti dalla Società a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a € 35 di cui € 25 rappresentano l'importo retrocesso alla Banca.

##### 6.2 Estinzione anticipata del contratto di mutuo

##### → AVVERTENZA

In caso di anticipata estinzione del mutuo le rate di premio successive a quella in cui si è verificata l'estinzione non sono dovute alla Società. In tale caso l'Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del premio posticipato comunque goduto per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'ultima rata pagata e la data di estinzione.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, ART. 7 - **ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO**

#### 7. Rivalse

Per rivalsa si intende: il rivalersi di una perdita, di un danno subito ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile. La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, al diritto di rivalsa, **così come specificato all'ART. 13 - RINUNCIA RIVALSA** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

## 8. Diritto di recesso

### → AVVERTENZA

A condizione che non abbia denunciato sinistri, l'Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza.

L'Assicurato e la Società possono recedere inoltre dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.

I termini e le modalità per esercitare tale diritto sono indicati all'ART. 14 - FACOLTÀ DI RECESSO delle Condizioni Generali di Assicurazione

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (art. 2952 del Codice Civile).

## 10. Legge applicabile al contratto

Al Contratto sarà applicata la legge italiana.

## 11. Regime fiscale

Al Contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Nel Contratto si applica sul premio imponibile l'aliquota fiscale del 22,25%. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

#### → AVVERTENZA

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall'Assicurato o dai suoi aventi causa e/o dalla Banca alla Società, entro 15 giorni dalla data del sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità e i termini per la denuncia del sinistro nonché sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto all'ART. 27 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, all'ART. 28 - GARANZIA INCENDIO E RISCHI SUPPLEMENTARI e all'ART. 29 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI delle Condizioni di Assicurazione.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a:

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.**

Gestione Reclami

Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO

Fax 02.85964440

Indirizzo e-mail: [reclami@bpmassicurazioni.it](mailto:reclami@bpmassicurazioni.it)

Coloro i quali siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata possono inviare eventuali reclami anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società:

[bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**IVASS**

Servizio Tutela del Consumatore

Sezione Tutela degli Assicurati

Via del Quirinale 21 – 00187 Roma,

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Rischi Casa

Nota Informativa - Pagina 4 di 6

Fax 06.42.13.32.06,

utilizzando il modulo predisposto dall'Istituto (scaricabile al seguente link: [http://www.ivass.it/ivass\\_cms/docs/F2180/Allegato2\\_Guida\\_ai\\_reclami.pdf](http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf)) e corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ovvero:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

La presentazione del reclamo all'IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo:

[tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)

In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin services-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin services-retail/finnet/index_en.htm)

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **14. Arbitrato e Mediazione per la conciliazione delle controversie**

##### **→ AVVERTENZA**

**Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato.**

**In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.**

**Per i dettagli si rinvia all'ART. 17 e all'ART. 28.1 delle Condizioni di Assicurazione**

#### **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

##### **15. Conflitto di interessi**

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla circostanza che il Contratto descritto nella presente Nota Informativa è promosso e distribuito da Banca Popolare di Milano S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM. Inoltre, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è controllata al 100% da Bipiemme Vita S.p.A., a sua volta partecipata al 19% da Banco BPM S.p.A.. Di conseguenza, il soggetto distributore ha, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del Contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banco BPM S.p.A. nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del Contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. trattiene dal premio versato.

Si precisa che Bipiemme Assicurazioni S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non arrecare pregiudizio agli Assicurati. La Società dispone di una propria politica e di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

##### **16. INFORMAZIONI SULL'AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ**

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Rischi Casa

Nota Informativa - Pagina 5 di 6



L'Assicurato può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un'apposita Area Riservata del sito internet della Società all'interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi.

L'Assicurato può accedere all'Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet [www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it) dove in un'apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale (o partita iva in caso di impresa), un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all'eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.

Al termine della registrazione l'Assicurato riceverà, all'indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa.

Bipiemme Assicurazioni garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'Area Riservata.

\*\*\*

**Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. [www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it)**

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

L'Amministratore Delegato  
François Josse

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Rischi Casa

Nota Informativa - Pagina 6 di 6





# Glossario

A	<b>Assicurato</b>	La persona o le persone fisiche che hanno stipulato con la Banca un mutuo ipotecario e che hanno sottoscritto un Modulo di Adesione
	<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di assicurazione (Polizza Collettiva) e il suo contenuto
B	<b>Banca</b>	Si intende Banca Popolare di Milano S.p.A. in qualità di Istituto di Credito erogatore di mutuo ipotecario ed intermediario assicurativo
	<b>Bed &amp; Breakfast</b>	Servizio di alloggio e di prima colazione offerto avvalendosi della normale organizzazione familiare
C	<b>Contraente</b>	La Banca che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono contratti di mutuo concessi dalla stessa Contraente
D	<b>Danni materiali e diretti</b>	I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione
	<b>Dipendenze e/o pertinenze</b>	Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (per es. terrazze, portici, tettoie, ripostigli, cantine e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza e previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
	<b>Disabilitazione</b>	L'assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabilitazione. La disabilitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento
E	<b>Esplosione</b>	Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
F	<b>Franchigia</b>	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in Polizza Collettiva sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia fissa dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo
	<b>Fabbricato</b>	La costruzione edile, catastalmente censita, adibita ad appartamento o casa unifamiliare, o ufficio o studio professionale. Il fabbricato comprende: le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). In ogni caso non rientrano nella definizione di

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**





		<p>fabbricato: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, la piscina (anche se ad uso privato).</p> <p>Fatto salvo quanto espressamente indicato per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (SEZIONE III), nel caso in cui il fabbricato occupi solo una parte della costruzione edile di cui fa parte, le coperture assicurative non si estendono alle parti comuni di proprietà dell'Assicurato.</p>
	<b>Fabbricato assicurato</b>	Unicamente il fabbricato descritto nel Modulo di Adesione che risulterà meglio identificato nel contratto di mutuo stipulato tra la Banca e l'Assicurato
	<b>Fabbricato principale</b>	L'immobile con categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6 oggetto della copertura assicurativa (con esclusione dei Bed & Breakfast)
	<b>Fenomeno elettrico</b>	Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali
I	<b>Incendio</b>	La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi
	<b>Indennizzo/risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
	<b>Incombustibilità/ materiali incombustibili</b>	<p>La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cemento e cemento armato;</li><li>• pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli;</li><li>• altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova sopra indicato</li></ul>
	<b>Ivass</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazioni. Istituto con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP
M	<b>Modulo di Adesione</b>	Il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'assicurazione
	<b>Mutuo</b>	Il contratto stipulato tra la Banca e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte della Banca, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca sui fabbricati
P	<b>Polizza Collettiva</b>	Il Contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente nell'interesse di più Assicurati
	<b>Premio</b>	Somma di denaro che viene versata dall'Assicurato alla Banca e, per il tramite della Contraente, viene riversato alla Società in relazione alla copertura assicurativa
S	<b>Scoperto</b>	L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



		di polizza, che viene dedotto dall'indennizzo. Questo importo rimane a carico dell'Assicurato
	<b>Scoppio</b>	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio
	<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere)
	<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
	<b>Somma assicurata</b>	L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale la Società è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia
	<b>Società</b>	Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
	<b>Solaio</b>	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
T	<b>Tetto</b>	L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

# Condizioni di Assicurazione

## POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA n° 10000000188

Copertura assicurativa su fabbricati per i rischi Incendio, Altri Danni a Beni e Responsabilità Civile Terzi stipulata dalla BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A. per conto dei clienti mutuatari, con adeguamento annuale del valore della somma assicurata e del premio

### PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione regolano il Contratto di adesione individuale alle Polizza Collettiva stipulata da Banca Popolare di Milano (di seguito la "Banca") con Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società").

Il Contratto è abbinabile al mutuo privato stipulato tra l'intestatario del mutuo che coincide con l'Assicurato e la Contraente della Polizza Collettiva.

Il Contratto può essere stipulato nei limiti e nei termini di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, di cui il Modulo di Adesione è parte integrante.

Gli obblighi della Società dipendono esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali Appendici rilasciate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili.

## SEZIONE I – Condizioni Generali di Assicurazione

### ART. 1 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E CONDIZIONI PER L'ADESIONE

Per poter aderire alla Polizza Collettiva, l'Assicurato deve trovarsi, al momento dell'adesione, nelle seguenti condizioni di assicurabilità:

- 1) essere una persona fisica;
- 2) avere sottoscritto con la Banca Contraente della presente Polizza Collettiva un mutuo per il finanziamento del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione;
- 3) avere sottoscritto il Modulo di Adesione.

Il fabbricato oggetto delle coperture e indicato nel Modulo di Adesione deve:

- 1) essere sito in territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- 2) essere catastalmente censito con categoria A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6 (con esclusione dei Bed & Breakfast).

Nel Modulo di Adesione è possibile indicare sino ad un massimo di 6 fabbricati.

Fermo quanto sopra, possono essere altresì compresi nelle coperture assicurative:

- a) i fabbricati classificati con categoria catastale C2, previsti nell'atto notarile come pertinenze del fabbricato principale posto in garanzia, oppure
- b) i fabbricati classificati con categoria catastale C2 non definiti come pertinenza nell'atto notarile ma certificati da un perito o nella documentazione notarile come "solaio" o "cantina" esclusivamente se aventi il medesimo indirizzo del fabbricato principale, oppure
- c) i fabbricati classificati con categoria catastale C2, non definiti come pertinenza nell'atto notarile e non certificati da un perito o nella documentazione notarile come "solaio" o "cantina" a

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

condizione che:

- (i) siano assicurati contestualmente ad un fabbricato principale con categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A10, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo e aventi una superficie massima di 30 mq, oppure
- (ii) siano assicurati contestualmente ad un fabbricato principale con categoria catastale A7 e A8, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo e aventi una superficie massima pari a quella del fabbricato principale.

Per la validità della garanzia, i fabbricati assicurati devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; è tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

**RESTA INTESO CHE LA SOCIETÀ SI RISERVA COMUNQUE SEMPRE LA FACOLTÀ DI ACCETTARE IL RISCHIO A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO**

## **ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## **ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

A condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo premio, la copertura assicurativa decorre dalla data indicata nel Modulo di Adesione, che coincide:

- (i) con la data di stipula del mutuo sottoscritto dall'Assicurato; ovvero
  - (ii) con il primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell'accollo come indicato dal documento di sintesi consegnato all'Assicurato dalla Banca; ovvero
  - (iii) con la data di adesione alla Polizza Collettiva in corso di piano di ammortamento del mutuo;
- In mancanza di disdetta da una delle parti, la copertura assicurativa terminerà alla data di scadenza del mutuo sottoscritto dall'Assicurato.

La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del mutuo ipotecario.

## **ART. 4 ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni specifiche previste per le singole garanzie ed indicate nell'apposita sezione e salva specifica pattuizione, la Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da eruzioni vulcaniche e mareggiate, terremoto e maremoti;
- d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- e) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto previsto all'ART. 18, lettera M delle Condizioni di Assicurazione;
- f) determinati da dolo dell'Assicurato, dei familiari e delle persone con lui conviventi;

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- h) da lavori di straordinaria manutenzione, inclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
- i) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore.

#### ART. 5 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio lordo viene determinato in base al tasso lordo annuo dello 1,00 per mille (accessori ed imposte comprese), da conteggiarsi sulla somma assicurata, determinata in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, ART. 19 "Somma assicurata".

Il premio così ottenuto è frazionato in base alla rateazione del mutuo in essere con la Banca e dovrà essere corrisposto dall'Assicurato presso la Banca, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del mutuo, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima o a mezzo addebito diretto SEPA (SDD).

**Il premio potrà subire variazioni in più o in meno al mutare del valore della somma assicurata adeguata in base a quanto disposto dal successivo ART. 6.**

La Banca provvede a trasmettere il premio alla Società con le modalità concordate nell'ambito degli specifici accordi.

#### ART. 6 ADEGUAMENTO DELLE GARANZIE

Il valore di attribuzione al mq. di cui alle Condizioni di Assicurazione, Art. 19.1 - VALORE ATTRIBUZIONE AL MQ, verrà aggiornato in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2010 = 100) pubblicati dall'ISTAT a giugno di ogni anno in conformità a quanto segue:

- a) al 30/11 di ogni anno si verificherà l'indice di cui sopra al 30/06 dell'anno solare in corso e se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice dell'anno precedente o al suo equivalente, il valore di attribuzione al mq. verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- b) l'aumento o la riduzione decorreranno dal 01/01 di ciascun anno.

Relativamente alle nuove immissioni derivanti da mutui ipotecari erogati successivamente all' 1/1 il premio e la somma assicurata verranno determinati applicando il nuovo valore di attribuzione al mq. mentre il massimale di garanzia di R.C. di cui alle Condizioni di Assicurazione, ART. 25 - MASSIMALI DI GARANZIA, verrà aumentato della percentuale di variazione come sopra determinata.

Relativamente ai mutui ipotecari in essere, il premio, il massimale di garanzia e le somme assicurate verranno aumentati o ridotti, alla prima scadenza della rata del mutuo successiva al 31/12, in proporzione della variazione intervenuta.

In caso di mancata pubblicazione degli indici da parte dell'ISTAT non si darà luogo ad alcun aggiornamento della somma assicurata, del massimale di garanzia e del premio.

#### ART. 7 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

**In caso di anticipata estinzione del mutuo le rate di premio successive a quella in cui si è verificata l'estinzione non sono dovute alla Società. In tale caso l'Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del premio posticipato comunque goduto per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'ultima rata pagata e la data di estinzione. In considerazione delle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, ART. 5 - CALCOLO DEL PREMIO, nessun rimborso risulta spettante all'Assicurato.**

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

## ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

## ART. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## ART. 10 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, anche per il tramite della Banca, di ogni aggravamento del rischio, ivi compresi i rischi derivanti da cambio di destinazione del fabbricato. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## ART. 11 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## ART. 12 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione e nel rispetto di eventuali vincoli architettonici. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia. L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare i fabbricati assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il Contratto con l'Assicurato inadempiente.

## ART. 13 RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

## ART. 14 FACOLTÀ DI RECESSO

### 14.1. Diritto di recesso dal Contratto di assicurazione

**In assenza di sinistri, l'Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza.**

L'Assicurato può esercitare tale facoltà consegnando la richiesta di recesso alla filiale della Banca che ha emesso la polizza oppure alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24 del giorno della comunicazione alla Banca oppure dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.

L'Assicurato è comunque tenuto al pagamento del premio posticipato relativo al periodo copertura intercorso sino alla data di comunicazione del recesso.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

#### **14.2. Diritto di recesso nel corso della durata contrattuale**

**L'Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.**

L'Assicurato potrà esercitare tale facoltà consegnando la richiesta di recesso alla filiale della Banca che ha emesso la polizza oppure alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

In tale caso l'Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del premio posticipato per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'ultima rata pagata e la data di scadenza dell'annualità durante la quale è stato esercitato il diritto di recesso.

#### **ART. 15 ONERI FISCALI**

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

#### **ART. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Per quanto non diversamente regolato, **tutte le comunicazioni inerenti il Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:**

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.,  
Via del Lauro, 1 - 20121 Milano MI,  
Fax +39.02.72235.080,**

**e-mail certificata: [gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it](mailto:gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it)**

**oppure alla filiale della Banca al quale è assegnato il Contratto di assicurazione.**

#### **ART. 17 LEGISLAZIONE APPLICABILE, SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per quanto non regolato espressamente dal presente Contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Qualunque controversia relativa al presente Contratto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere preliminarmente sottoposta ad un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Servizio Legale e Societario - Via del Lauro n. 1 - 20121 Milano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal presente Contratto.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



## SEZIONE II – Incendio e Rischi supplementari

### ART. 18 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **nei limiti della somma assicurata**, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito, **con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati al successivo ART. 20:**

#### A - INCENDIO

#### B - AZIONE DEL FULMINE

#### C - ESPLOSIONE E SCOPPIO

**D - CADUTA AEROMOBILI**, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali;

**E - FUMI, GAS E VAPORI**, sviluppatisi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla D) oppure causati per mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza, quando l'evento stesso abbia colpito i fabbricati assicurati oppure enti/fabbricati (assicurati o non) posti nell'ambito di 20 mt. da essi.

**F - BANG SONICO**, onda sonora, ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica, determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili;

**G - URTO VEICOLI**, danni che l'urto dei veicoli può cagionare ai fabbricati assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio, a condizione che i veicoli:

- non siano di proprietà degli Assicurati e dei componenti del loro nucleo familiare,
- non siano in uso o in servizio agli stessi,
- siano in transito sulla pubblica via;

**H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO**, anche nel caso in cui detti eventi provochino incendio, esplosione o scoppio, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti/fabbricati (assicurati o non).

Restano esclusi:

a) **i danni causati da:**

- frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria; bagnamento, salvo che esso non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- neve, salvo quanto previsto alla successiva lettera S.

b) **i danni subiti da:**

- enti all'aperto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
- fabbricati con pareti esterne con coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in genere;
- lastre di vetro o cristallo di ogni tipo.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

**I - CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI**, a seguito di rottura di congegno di comando o di controllo, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso.

**L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**, nonché degli altri danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio

Restano esclusi i danni:

- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- nel corso di confisca o requisizione o sequestro dei fabbricati assicurati, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i fabbricati assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

È consentito alla Società di recedere dalla garanzia Terrorismo prestata con la presente clausola, ad ogni scadenza annuale della Polizza Collettiva (31/12 di ogni anno), mediante preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata all'Assicurato.

Ai fini contrattuali il costo della presente garanzia viene determinato al tasso dello 0,10%° pro mille lordo.

**M - GUASTI AI SERRAMENTI A SEGUITO DI FURTO O TENTATO FURTO**, che comporti un danno ai serramenti del fabbricato assicurato.

#### **N - FENOMENO ELETTRICO**

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate;
- per il recupero di dati informatici;
- ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
- ad apparecchi per uso professionale in genere.

**O - ACQUA CONDOTTA**, ossia i danni causati ai fabbricati assicurati da bagnamento a seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde:

- dei danni dovuti a umidità e stillicidio o condensa;
- dei danni di acqua piovana, a meno che non siano conseguenti ad eventi di cui al punto H;
- dei danni derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- derivanti da rotture causate da gelo e/o avvenute in locali provvisti di impianti di riscaldamento;
- provocati da impianti solari termici.

**P - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE**, in caso di danno risarcibile in base alla precedente lettera O - ACQUA CONDOTTA. In tal caso, la Società si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, relative alla rottura ed al ripristino della parte

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

**Q - IMPLOSIONE**, ossia il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

**R - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO**, nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

**S - SOVRACCARICO NEVE**, ossia danni derivanti dal crollo totale o parziale dei fabbricati assicurati, a seguito del sovraccarico di neve sui tetti.

Per crollo si intende, esclusivamente:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura,
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

**T - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da: mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
- b. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c. a cose mobili all'aperto.

## ART. 19 SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata corrisponde al valore del fabbricato assicurato con il limite massimo di € 1.000.000 per anno assicurativo, che viene convenzionalmente determinato moltiplicando la superficie catastale complessiva espressa in mq. (comprensiva di balconi, terrazze e mansarde e di tutte le eventuali dipendenze anche separate, a titolo esemplificativo: cantine e solai), per il valore di attribuzione di cui al successivo Art. 19.1, relativo alla tipologia catastale cui è assoggettato il fabbricato oggetto del mutuo.

Tale somma, è adeguata in base al disposto delle Condizioni di Assicurazione, ART. 6.

### ART. 19.1. VALORE ATTRIBUZIONE AL MQ.

Viene convenuto, ai fini utili per la determinazione del valore del fabbricato assicurato, il seguente valore di attribuzione al mq. omnicomprensivo (per esempio, a puro titolo indicativo ma non limitativo: I.V.A.):

Categoria Catastale	Descrizione	Valore di attribuzione al mq
A1	abitazione tipo signorile	€ 1.967,05
A2	abitazione tipo civile	€ 1.262,87
A3	abitazione tipo economico	€ 936,55
A4	abitazione tipo popolare	€ 841,58
A5	abitazione tipo ultrapopolare	€ 748,63
A7	villini	€ 1.452,81
A8	ville	€ 1.779,13
A10	uffici e studi privati	€ 1.357,84
C6	box, rimesse ed autorimesse ad uso privato costituenti o no dipendenza del fabbricato	€ 562,74

I suindicati valori verranno adeguati annualmente in base al disposto dell'ART. 6 delle Condizioni di

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Assicurazione.

**ART. 20 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

EVENTO (art. 18)		LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
A	Incendio	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
B	Azione del fulmine	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
C	Esplosione e Scoppio	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
D	Caduta di aeromobili	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
E	Fumi, Gas e Vapori	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
F	Bang sonico	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
G	Urto veicoli	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
H	Uragani, Bufere, Tempeste, Grandine, Tromba d'aria, Forza del vento, Gelo	Nei limiti della somma assicurata	€ 260 per sinistro
I	Caduta di ascensori e montacarichi	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
L	Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	Nei limiti della somma assicurata	€ 260 per sinistro
M	Guasti ai serramenti a seguito di furto o tentato furto	1% della somma assicurata con il limite massimo di € 775, per sinistro e per anno assicurativo	€ 105 per sinistro
N	Fenomeno elettrico	3% della somma assicurata per sinistro e per singolo mutuo	10% per sinistro
O	Acqua condotta	10% della somma assicurata	10% per sinistro
P	Spese di ricerca e riparazione	€ 1.000 per anno assicurativo	€ 105 per sinistro
Q	Implosione	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
R	Spese demolizione e sgombero	5% della somma assicurata, in eccesso alla stessa per anno assicurativo	Non prevista
S	Sovraccarico neve	Nei limiti della somma assicurata	5%, con un minimo di € 750 per sinistro
T	Inondazioni, alluvioni e allagamenti	70% della somma assicurata per anno assicurativo	10% con un minimo di € 2.500 per sinistro

**ART. 21 REGOLA PROPORZIONALE**

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

## SEZIONE III – Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

### ART. 22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rispondere nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per morte e lesioni personali sia per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.

### ART. 23 DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione di cui alla presente Sezione III i danni derivanti:

- a) da esercizio, nei fabbricati assicurati, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- b) da attività personale dell'Assicurato o dei conduttori e dei familiari;
- c) da infiltrazioni, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, conseguenti ad occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei fabbricati assicurati;
- d) da furto;
- e) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
- f) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto.

Sono altresì esclusi i danni causati a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione.

### ART. 24 DEFINIZIONE DI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, i dipendenti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del fabbricato assicurato per i quali sussista l'obbligo di assicurazione all'INAIL che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e le persone che svolgano attività di straordinaria manutenzione.

Sono invece considerati terzi, **limitatamente però ai casi di loro morte, di lesioni gravi o gravissime (come definite dall'articolo 583 del Codice Penale):**

- d) gli altri dipendenti, addetti al servizio del fabbricato assicurato, non soggetti al predetto obbligo di assicurazione;
- e) le persone non dipendenti addette alla manutenzione ordinaria e all'amministrazione ordinaria dei relativi impianti fissi.

### ART. 25 MASSIMALI DI GARANZIA

In caso di sinistro risarcibile a termine della presente Sezione III, **la Società non sarà obbligata a risarcire importi superiori ad un massimale per fabbricato assicurato pari a € 240.410,18 per sinistro e per anno assicurativo (1/1 - 31/12).**

**A decorrere dal 1° di gennaio di ogni annualità assicurativa tale importo verrà adeguato in base al**

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



disposto delle Condizioni di Assicurazione, ART. 6.

#### **ART. 26 PRESENZA DI PIÙ COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, compreso l'onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini verso cui comunque la Società avrà diritto di rivalersi.

**Qualora il fabbricato sia già coperto da analoga polizza di Responsabilità Civile stipulata dal condominio di cui eventualmente il fabbricato fa parte e/o da altri condomini o dallo stesso Assicurato, la presente garanzia è attivabile solo per la parte del danno eccedente i massimali coperti dalle suddette polizze.**

**Tuttavia qualora l'Assicurato abbia stipulato con la stessa Società una polizza di Responsabilità Civile del Capofamiglia, si prende atto che la copertura di cui alla presente Sezione III sarà attivabile nell'ambito del massimale previsto al precedente ART. 25, prima dell'attivazione della polizza R.C. del Capofamiglia.**

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

## SEZIONE IV – Denuncia e gestione dei sinistri

### ART. 27 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall'Assicurato e/o dalla Banca alla Società, entro 15 giorni dalla data del sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.055.177 (per Italia),  
Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero),

contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall'operatore, l'Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R, il Modulo di Denuncia sinistro – consegnato unitamente al presente Fascicolo Informativo al seguente indirizzo:

Bipiemme Assicurazioni  
c/o BLUE ASSISTANCE  
via Santa Maria n. 11,  
10122 – TORINO

La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro.

Nei casi in cui la vigente normativa preveda che i sinistri debbano essere denunciati all'Autorità Giudiziaria, copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

**LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PROCEDURE LIQUIDATIVE PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO**

### ART. 28 GARANZIA INCENDIO E RISCHI SUPPLEMENTARI

L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni e fornire dimostrazione delle spese sostenute per limitare il danno. L'assicurato deve inoltre tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo/risarcimento.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso.

La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato assicurato e danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

#### 28.1. Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito.

#### 28.2. Liquidazione dei danni

Si provvede alla stima del valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro; tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione, escludendo soltanto il valore

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate **deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. Dall'ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono detratti gli scoperti e/o le franchigie fissati in polizza.**

### **28.3. Anticipo sugli indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **28.4. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, dall'atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.

### **28.5. Esagerazione dolosa del danno**

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

## **ART. 29 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

La Società assume fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale civile e penale, su richiesta e a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione della presente Polizza Collettiva, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziaria penale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo caso si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente Polizza Collettiva per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde né di multe o ammende.**

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



## RACCOMANDAZIONI UTILI

Si consiglia di adottare sempre i seguenti accorgimenti per evitare/ridurre al minimo le conseguenze in caso di sinistro:

- immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna, nonché a procedere al relativo svuotamento in caso di disabitazione anche temporanea;
- provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione;
- chiudere il rubinetto/valvola idrica di adduzione al fabbricato assicurato in caso di assenza per periodi superiori ai 7 giorni;
- chiudere il rubinetto/valvola di adduzione del gas al fabbricato assicurato in caso di mancato utilizzo;
- far controllare periodicamente, da tecnici qualificati, l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, la canna fumaria, la cucina;
- non sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple (doppie spine, ciabatte) ed evitare di passare con le prolunghe sotto i tappeti e sotto le porte;
- staccare la presa dell'antenna del televisore durante i temporali e in caso di disabitazione;
- staccare la spina generale della corrente quando si parte per le vacanze;
- dotare il fabbricato di un rilevatore di fumo che reagisce immediatamente se si sviluppa un incendio;
- tenere in casa almeno un estintore da usare in caso di incendio, meglio se uno per piano; se non si utilizza, procedere comunque annualmente alla manutenzione.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

# Informativa sul trattamento dei dati personali<sup>1</sup>

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Gentile Cliente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Società), in qualità di Titolare del trattamento, dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati<sup>2</sup> che La riguardano.

## A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative<sup>3</sup>

Al fine di fornirLe i servizi e le prestazioni assicurative da Lei richieste o previsti in Suo favore, la Società è tenuta a raccogliere i dati personali che La riguardano presso di Lei o presso altri soggetti<sup>4</sup> o raccolti presso di Lei e riferiti a terzi (conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc. ed i cui dati verranno trattati limitatamente alle finalità assicurative) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge in esecuzione e nello svolgimento dei Suoi rapporti con la Società, nel quadro delle finalità assicurative.

In caso di conferimento da parte Sua di dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con la Società, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Bipiemme Vita.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per la fornitura dei suddetti servizi e le prestazioni assicurative da parte della Società e di terzi, di norma designati Responsabili, a cui tali dati saranno pertanto comunicati, o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa<sup>5</sup> e, in alcuni casi, obbligatori per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le autorità di vigilanza di settore<sup>6</sup>.

Il consenso potrà, altresì, riguardare la raccolta di eventuali dati sensibili o giudiziari<sup>7</sup> inerenti alla

<sup>1</sup> Valida per i soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.

<sup>2</sup> Come ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, targa/telaio del veicolo ecc.; dati amministrativi e contabili.

<sup>3</sup> e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, a titolo esemplificativo: per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); predisposizione e stipulazione di polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistico-tarifarie.

<sup>4</sup> Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

<sup>5</sup> In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o assicurativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.

<sup>6</sup> Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.

<sup>7</sup> L'art. 4, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. E) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative citate, il trattamento dei quali sarà circoscritto entro i limiti strettamente necessari, stabiliti dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si precisa che senza i suoi dati la Società non potrà essere in grado di fornirLe correttamente, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni assicurative citate.

#### **B. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o di marketing**

Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati dalla Società ai sensi degli artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare indagini statistiche, anche attraverso soggetti terzi di norma designati Responsabili, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di altre società del Gruppo<sup>8</sup>, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore, anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo.

Se acconsente, esclusivamente per le medesime finalità, i dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti che operano in qualità di autonomi titolari<sup>9</sup> del trattamento dei dati personali.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente Informativa.

#### **C. Modalità di trattamento dei dati personali**

I Suoi dati saranno trattati<sup>10</sup> con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo da personale, appositamente designato quale Incaricato o Responsabile, ovvero impegnato alla riservatezza, appartenente alle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia, di norma designati Responsabili, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>11</sup>. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

#### **D. Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D. Lgs. n.196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati nelle ipotesi previste, etc.).<sup>12</sup> Per l'esercizio dei

<sup>8</sup> Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi presso l'IVASS con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio gruppo Covéa.

<sup>9</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente facendo richiesta alla Società.

<sup>10</sup> Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.

<sup>11</sup> Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

<sup>12</sup> Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ovvero l'Amministratore Delegato di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Via del Lauro 1 - 20121 Milano (sito internet [www.bipiemmeassicurazioni.it](http://www.bipiemmeassicurazioni.it))

---

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

## Servizio clienti

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18



Per chiamate dall'estero:

**+39 011 7417266**



**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.** a socio unico Sede legale 20121 Milano, Via Del Lauro 1 Capitale sociale € 22.000.000 int. vers. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07122890960. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. IVASS n. 2860 del 22.12.2010, n. 2964 del 22.02.2012 e n. 3023 del 19.11.2012. Iscritta alla sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00177. Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045 Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A



BPM ASSICURAZIONI  
per te ci siamo noi

**MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**  
**POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA N° 10000000188 Bipiemme**  
**Assicurazioni S.p.A**

In caso di sinistro, telefonare  
**al n° verde 800 055 177 (dall'Italia)**  
**o al n° +39 011 7417266 (dall'estero)**  
e trasmettere tempestivamente, via  
**raccomandata A/R**, DOPO la segnalazione al  
numero verde, il presente modulo compilato e  
sottoscritto

Spett.  
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.  
c/o BLUE ASSISTANCE  
via Santa Maria n. 11,  
10122 – TORINO

N° sinistro comunicato dal n° verde (o dal n° previsto per l'estero) \_\_\_\_\_

N° mutuo \_\_\_\_\_

presso (Banca) \_\_\_\_\_

Agenzia \_\_\_\_\_

**MUTUATARIO ASSICURATO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_



## ***SEZIONE II - Incendio e Rischi supplementari***

DATA \_\_\_\_\_ ORA \_\_\_\_\_ UBICAZIONE FABBRICATO ASSICURATO \_\_\_\_\_

Descrizione evento \_\_\_\_\_

Danni riscontrati \_\_\_\_\_

Autorità Intervenute  no  si -> specificare: \_\_\_\_\_

Esistono altre coperture assicurative sullo stesso fabbricato oggetto di sinistro: no  si

specificare n° polizza \_\_\_\_\_ Società \_\_\_\_\_

Contraente \_\_\_\_\_

Allegati n° \_\_\_\_\_ Dettagliare allegati \_\_\_\_\_

## ***SEZIONE III - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato***

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

Ubicazione fabbricato assicurato \_\_\_\_\_

Danneggiato: Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Descrizione evento \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Testimoni \_\_\_\_\_

Allegati \_\_\_\_\_

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_